

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

RIUNIONE C.A.F. LUNEDI' 12 GIUGNO 2006 – INIZIO ORE 14,00
PRESSO SEDE FEDERALE – VIA G. ALLEGRI, 14 - ROMA

- 1) Reclamo MONTESANTO CALCIO INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33 comma 2 C.G.S. per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della copia degli atti
avverso il provvedimento di esclusione dal campionato di competenza, seguito gara Montesanto Calcio / Boys Pianurese dell'11.2.2006 (delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 79 del 30.3.2006)
- 2) Reclamo S.S. GREGORIANA INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S.
avverso le sanzioni delle squalifiche rispettivamente inflitte ai calciatori, Testa Francesco fino al 7.4.2010, Milani Paolo fino al 31.3.2007 e Crielesi Aureliano fino al 31.7.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 95 dell'11.5.2006)
- 3) Reclamo PINNA LUCIANO INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S.
avverso la sanzione della squalifica inflitta per 4 giornate effettive di gara (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 44 del 18.5.2006)

- 4) Reclamo** **GIORGI GIULIANO** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33
avverso la sanzione dell'inibizione fino al comma 1 C.G.S.
30.6.2007 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale
Emilia Romagna – Com. Uff. n. 43 del
17.5.2006)
- 5) Reclamo** **A.S. ANDRATE** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33
avverso la sanzione della squalifica comma 1 C.G.S.
inflitta al calciatore Iaconis Francesco
fino al 18.12.2006 (Delibera della
Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Lombardia – Com.
Uff. n. 46 del 25.5.2006)
- 6) Reclamo** **A.S. BELVEDERE** **ACCOGLIE PARZIALMENTE** il
avverso decisioni merito gara play-out ricorso dell'A.S. Belvedere e, per
A.S. Belvedere/F.C. Boca Pellarò 1921 l'effetto, ripristina il risultato di 1 – 0
del 14.5.2006 (Delibera della conseguito in campo nella gara a fianco
Commissione Disciplinare presso il indicata ed infligge alla suddetta società
Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. la penalizzazione di punti 3 con
n. 140 del 29.5.2006) riferimento al campionato in corso
- 7) Reclamo** **A.S.D. MARSAGLIA** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33
avverso la sanzione della squalifica comma 2 C.G.S., per tardività
rispettivamente inflitta ai calciatori
Cervini Claudio fino al 5.4.2008 e
Chiapparoli Giovanni fino al 5.4.2009
(Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale
Emilia Romagna – Com. Uff. n. 42 del
10.5.2006)